

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2039

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ARMANI, TRUZZI, SCHIAVON, CASTELLUCCI, FRANZO, SODANO, SORGI, SANGALLI, BIASUTTI, ANDREUCCI, DE MARZI FERNANDO, MARENGHI, TANTALO, ZUGNO, GERBINO, MARTINA MICHELE, MAROTTA MICHELE, PREARO, RESTIVO, VIALE, AMADEO, BOLLA, TROISI, VETRONE, MONTE, BUFFONE, NATALI LORENZO, BALDI, BONOMI**

*Presentata il 19 febbraio 1960*

Modifica all'articolo 117 del Codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, il nuovo Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, tra le varie norme sulla disciplina della circolazione stradale, ha stabilito, in base all'articolo 117, che i *veicoli*, « che debbono restare fermi sulla carreggiata devono essere segnalati, in caso di nebbia o nel caso che il veicolo sia fermo in curva o nel tratto discendente di un dosso, ovvero di notte, quando sia difettosa l'efficienza delle luci posteriori di posizione ».

La detta segnalazione deve essere effettuata mediante un apposito dispositivo mobile, di forma triangolare, a luce riflessa rossa, di cui i *veicoli stessi devono essere dotati*, collocato nella carreggiata, posteriormente al veicolo, alla distanza di almeno cinquanta metri.

La predetta norma di presegnalazione di veicolo fermo, a rigore di una stretta interpretazione letterale, essendo applicabile genericamente ai *veicoli* (ad esclusione dei motocicli, dei ciclomotori e dei velocipedi) comporta, ovviamente, che tutti i veicoli, classificati ai sensi dell'articolo 21 del Codice stesso (ad esclusione soltanto di quelli

più sopra espressamente indicati) devono essere dotati del prescritto dispositivo (triangolo di pericolo) e quindi anche i *veicoli a braccia* ed i *veicoli a trazione animale*.

Invero, all'entrata in vigore del nuovo Codice della strada, le norme riguardanti la circolazione dei veicoli a trazione animale vennero ampiamente illustrate attraverso la diffusione di un opuscolo divulgativo, stampato a cura dell'Associazione nazionale « Via Sicura », per iniziativa ufficiale del Comitato centrale per l'educazione stradale, costituito presso il Ministero dei lavori pubblici. Però, nel predetto opuscolo, intitolato *Diamo uno sguardo al Codice*, nel quale tutte le norme concernenti la circolazione dei veicoli a trazione animale risultano figurativamente illustrate, non si è fatto alcun richiamo in ordine all'osservanza della norma circa l'obbligo della segnalazione del veicolo fermo e neppure nella riproduzione testuale di tutti gli articoli del Codice della strada, interessanti la circolazione dei veicoli a trazione animale, è stato indicato, tra l'altro, l'articolo 117.

In derivazione, pertanto, della divulgazione di tale opuscolo, pubblicato con il

crisma del Ministero dei lavori pubblici, era naturale che gli utenti traessero il fondamento logico e il convincimento che la richiamata norma dell'articolo 117 fosse applicabile solamente per i veicoli in genere azionati da agente animato, ovvero da motore.

D'altronde, astraendo dalla dizione puramente letterale ed esaminando la norma sotto il profilo della *ratio legis*, si è indotti piuttosto a ritenere che l'intento del legislatore poggi sul presupposto d'introdurre l'obbligo di un pre-segnale di veicolo fermo, basandosi sul fatto che per cause accidentali estranee alla volontà del conducente il veicolo si trovi nella forzata circostanza di dover sostare sulla carreggiata della strada, nel qual caso soccorre la opportunità di effettuare un pre-segnale mediante il collocamento di un apposito dispositivo mobile (triangolo di segnale di pericolo generico) di cui i veicoli stessi devono essere dotati.

Ora, le plausibili e frequenti cause accidentali che possono costituire motivo di sosta obbligatoria per i veicoli azionati a motore, non sembrano ricorrere anche per i veicoli a trazione animale e tanto meno per quelli a braccia.

Del resto lo stesso Ministero dei lavori pubblici, richiamando con una propria circolare dell'11 dicembre 1959, n. 12302, la attenzione degli organi della pubblica Amministrazione, nell'applicazione delle norme del Codice della strada, che entravano in vigore

dal 16 gennaio 1960, e tra queste, quella riguardante, appunto, l'articolo 117, ritenne opportuno precisare che l'obbligo della dotazione del triangolo per la segnalazione di veicolo fermo si poneva per tutti, indistintamente, i veicoli *a quattro o più ruote*, a trazione meccanica od animale.

Il fatto della limitazione dell'obbligo ai *veicoli a quattro o più ruote*, che peraltro non risulta precisato nella norma legislativa, porta a considerare che, ovviamente, gli organi della pubblica Amministrazione avrebbero ravvisato che l'applicazione della disposizione secondo il testo letterale, sarebbe andata oltre la volontà del legislatore.

Per cui allo scopo di ovviare agli intuitivi inconvenienti che deriverebbero agli utenti dei veicoli a trazione animale dal fatto di essere assoggettati all'obbligo di dotare i veicoli stessi, in ogni occorrenza di transito sulle strade pubbliche, fuori dai centri abitati, del menzionato dispositivo di segnalazione di veicolo fermo, e tenuto conto che la norma stessa sembra, obiettivamente, per gli illustrati motivi, non debba rendersi sostanzialmente applicabile anche ai veicoli a traino a braccia e animale, si propone alla approvazione del Parlamento la presente proposta di legge di modifica dell'articolo 117 del Codice della strada.

Atteso il fatto che la norma di cui si propone la modifica è già entrata in vigore, si chiede altresì che la presente proposta di legge venga *esaminata in via di urgenza*.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 117 del Codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:

« *Segnalazione di veicolo fermo.* — Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 116, fuori dai centri abitati, i veicoli, esclusi i motocicli, i ciclomotori, i velocipedi, i veicoli a braccia ed a trazione animale, che debbono restare fermi sulla carreggiata devono essere segnalati, in caso di nebbia o nel caso che il veicolo sia fermo in curva o nel tratto discendente di un dosso, ovvero di notte, quando sia difettosa l'efficienza delle luci posteriori di posizione ».